

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione

Atto 421

**Audizione ANCE
Commissioni Trasporti
e Attività Produttive
Camera**

22 Luglio 2026

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLO SCHEMA DI DLGS	5

VALUTAZIONI GENERALI

L'ANCE considera il provvedimento all'esame di **rilevo strategico**, non soltanto per la disciplina dell'intelligenza artificiale, ma per il modo in cui il Paese sceglie di accompagnare il proprio sistema produttivo dentro una trasformazione che è già in corso.

Il giudizio sullo schema di decreto è positivo. Le considerazioni di seguito evidenziate non riguardano l'architettura del provvedimento, ma le condizioni perché produca effetti reali nel nostro settore.

In proposito, l'ANCE ha realizzato il **primo studio settoriale in Europa sull'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in edilizia** per offrire agli **stakeholder pubblici e privati** una **roadmap strategica** per la sua implementazione nel settore. Tale percorso ha incluso l'analisi dei **casi d'uso più promettenti**, con l'obiettivo di individuare i processi aziendali in cui l'IA può generare il maggiore impatto positivo.

Le costruzioni sono un comparto fatto di micro, piccole e medie imprese. È un dato **strutturale non congiunturale**: significa che ogni norma sull'innovazione, per quanto ben costruita, incontra un tessuto produttivo che spesso non dispone di uffici legali interni, di data scientist o di funzioni dedicate alla conformità.

Eppure, è proprio qui che l'intelligenza artificiale — nella programmazione dei lavori, nella manutenzione predittiva e nella prevenzione dei rischi in cantiere — può incidere su due obiettivi di interesse nazionale: **la produttività e la sicurezza di chi lavora**.

Si tratta, inoltre, di applicazioni che non si validano soltanto in laboratorio, ma nei cantieri, sugli edifici e sulle infrastrutture. La nostra preoccupazione principale è che tra le imprese che potranno utilizzarle e quelle che ne resteranno spettatrici **passi una linea dimensionale: sarebbe un esito paradossale per un provvedimento che si propone di promuovere l'innovazione**.

Al riguardo l'ANCE ha individuato **cinque proposte** concrete per supportare micro, piccole e medie imprese nell'adozione dell'intelligenza artificiale.

La prima riguarda lo Spazio di sperimentazione, che valutiamo molto positivamente: la priorità riconosciuta alle PMI e alle start-up è importante, ma deve tradursi in un **accesso effettivo** e in servizi capaci di accompagnare le imprese anche nell'interpretazione degli obblighi, nella predisposizione della documentazione e nel percorso verso la conformità.

La sandbox, però, non può operare come una struttura isolata. Deve essere collegata agli **ecosistemi di innovazione** già presenti nei territori e nelle filiere produttive.

La seconda proposta, dunque, riguarda chi accompagna le imprese in questo percorso: riteniamo strategico il ruolo dei **Poli europei dell'innovazione digitale**, cofinanziati dal MIMIT e dall'Unione europea. Gli EDIH sono stati costituiti proprio per avvicinare le tecnologie alle PMI, attraverso l'analisi dei fabbisogni, la formazione e la sperimentazione prima dell'investimento. L'ANCE coordina **DIHCUBE**, il Polo dedicato alla filiera delle costruzioni, e ha potuto verificare direttamente, in quasi cinque anni di attività, quanto sia decisivo disporre di un'interfaccia capace di tradurre l'innovazione nelle specificità dei processi produttivi.

Il decreto li riconosce e li richiama, ma il loro coinvolgimento resta configurato come una **possibilità eventuale, non come una componente strutturale** del sistema. Valorizzarli maggiormente **non significa creare nuove strutture, ma utilizzare pienamente un investimento pubblico già realizzato e una rete già operativa e vicina alle imprese.**

La terza proposta riguarda i dati. Consideriamo significativa la scelta di ricomprendere tra le informazioni tutelabili come segreti commerciali anche i dati e gli algoritmi impiegati per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale: **riconosce che il patrimonio informativo generato dalle imprese è un asset industriale** e, come tale, merita investimento e protezione.

Perché il segnale si traduca in comportamenti concreti le imprese devono essere accompagnate: **la tutela non è automatica** e presuppone presidi organizzativi, tecnici e contrattuali che una piccola impresa spesso non è nelle condizioni di predisporre autonomamente.

La quarta proposta riguarda le persone. Condividiamo senza riserve il principio per cui le decisioni sul rapporto di lavoro restano **in capo a una persona fisica**. È un principio di civiltà giuridica, prima ancora che una regola. Proprio per questo riteniamo utile che l'attuazione chiarisca dove passi il **confine tra decisione assistita e decisione automatizzata**. La certezza applicativa è nell'interesse tanto dei lavoratori quanto delle imprese.

La quinta proposta riguarda le competenze, perché sono il presupposto di tutto il resto. Le nostre imprese domandano che la formazione parli la lingua dei loro processi: l'intelligenza artificiale è una tecnologia orizzontale, ma **i suoi casi d'uso nascono dentro i singoli settori produttivi**.

Per questo è importante che, accanto alla particolare attenzione riservata all'area delle tecnologie dell'informazione, i percorsi sull'intelligenza artificiale siano sviluppati anche **negli ITS delle diverse filiere**, valorizzando la conoscenza dei processi e dei fabbisogni delle imprese. Lo stesso vale per gli **enti bilaterali** che, nelle costruzioni, raggiungono capillarmente imprese e lavoratori: coinvolgerli significa rendere la formazione immediatamente utile.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLO SCHEMA DI DLGS

**(ART. – 26
comma 1)**

**Istituzione dello
Spazio di
sperimentazione
italiano per l'IA**

È istituito [...] lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA. [...] contribuisce, altresì, all'apprendimento normativo [...] nonché ad agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, sarà riconosciuta una priorità secondo i criteri di preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.

Valutazione:

Valutiamo positivamente lo Spazio di sperimentazione previsto dall'articolo 26. Per le costruzioni è particolarmente rilevante, perché le soluzioni devono essere verificate in contesti operativi reali.

**(ART. – 28
comma 5)**

**Gestione
operativa e
attuazione
tecnica dello
Spazio di
sperimentazione
italiano per l'IA**

Con uno o più decreti, adottati congiuntamente dai direttori Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Gruppo [...]. Con i medesimi decreti sono, altresì, definiti e identificati i servizi forniti e le rispettive modalità di erogazione, ivi compresa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto [...].

Valutazione:

Anche la priorità riconosciuta alle PMI e alle start-up è condivisibile, ma occorre che tali soggetti accedano concretamente alla sandbox. Auspichiamo che i decreti attuativi previsti dall'articolo 28, comma 5, che definiranno i servizi erogati dallo Spazio, ricomprendano il supporto alla conformità: assistenza alle PMI nella predisposizione della documentazione tecnica e nell'interpretazione degli obblighi applicabili.

**(ART. – 29
comma 1 -
Promozione
dell'innovazione
e della
cooperazione
transfrontaliera)**

[...] le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza [...].

Valutazione:

La priorità riconosciuta alle PMI resta effettiva solo se le imprese sono accompagnate: nell'analisi dei fabbisogni, nella predisposizione dei casi d'uso, nello svolgimento di test prima dell'investimento. È la funzione che i Poli europei dell'innovazione digitale svolgono con cofinanziamento del MIMIT e della UE, e che riteniamo debba trovare riconoscimento nel decreto, anche a beneficio del Gruppo operativo AgID-ACN, che per specifici ambiti settoriali potrebbe avvalersene.

Lo schema riconosce questi soggetti, ma potrebbe farlo in maniera più trasversale e strutturata. L'articolo 29 li richiama tra quelli di cui le Autorità possono avvalersi: un coinvolgimento meramente eventuale.

(ART. 7 comma 3 – Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione)

Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale [...] l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

(ART. 28 comma 2 – Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di singoli progetti, una o più università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.

Valutazione:

Gli articoli 7, comma 3, e 28, comma 2, che individuano i soggetti convenzionabili dalle Autorità e coinvolgibili dal Gruppo operativo, non li menzionano affatto. La richiesta è puntuale e a costo zero: menzionare espressamente i Poli europei dell'innovazione digitale agli articoli 7, comma 3, e 28, comma 2.

(ART. 43 comma 8 – Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico)

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonché gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti

**svolte dalle
istituzioni della
formazione
superiore e della
ricerca e dagli ITS
Academy)**

per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA.

Valutazione:

Soprattutto, l'articolo 43, comma 8, costruisce l'unica figura strutturata di centro di riferimento per la sperimentazione normativa e ne riserva l'accesso ai soli soggetti della ricerca pubblica. Gli EIDH non vengono menzionati, pur essendone molti di questi partecipati dalle università italiane ed essendo lo strumento costruito dall'Unione e dai paesi membri proprio per accompagnare le PMI all'interno dell'ecosistema europeo dell'IA. La richiesta è puntuale e a costo zero: estendere agli edih partecipati dalle università e/o da soggetti vigilati dal MUR l'articolo 43, comma 8.

**(ART. 49 – nuovo
art. 98, comma 1-
bis, del Codice
della proprietà
industriale**

Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

Valutazione:

Per quanto riguarda i dati. Valutiamo positivamente l'articolo 49, che ricomprende dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento tra le informazioni tutelabili come segreti commerciali. Il riconoscimento del dato quale asset aziendale può incentivare gli investimenti in dataset di qualità. Osserviamo però che la tutela non opera automaticamente, ma solo alle condizioni dell'articolo 98 del Codice, tra cui l'adozione di misure adeguate di protezione: occorre quindi accompagnare le PMI nei presidi organizzativi e contrattuali.

(ART. 40 comma 1 e 4 – Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)

[...] il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale [...] assicura che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato [...]. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. [...] Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo.

Valutazione:

Condividiamo il principio affermato dall'articolo 40, che riserva a una persona fisica la decisione definitiva sul rapporto di lavoro. Chiediamo un chiarimento applicativo: quando la decisione è preceduta dall'output di un sistema di intelligenza artificiale, occorre precisare a quali condizioni la validazione umana escluda che essa sia adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. È un profilo di certezza rilevante soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

(ART. 38 comma 3 – Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale)

[...] i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e privati, nonché con le strutture formative accreditate dalle regioni [...] al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale [...].

Valutazione:

il Capo III valorizza correttamente la formazione. L'articolo 38 affida ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti l'alfabetizzazione sull'IA, consentendo convenzioni con soggetti pubblici e privati: auspichiamo il richiamo espresso degli enti bilaterali di settore, che nelle costruzioni costituiscono la rete formativa che raggiunge capillarmente i lavoratori.

(ART. 42 comma 7 – Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione)

Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica "Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati" [...] promuovono [...] percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale [...].

**superiore e negli
ITS Academy)**

Valutazione:

L'articolo 42, comma 7, sottolinea la promozione dei percorsi degli ITS Academy nell'area delle tecnologie dell'informazione: una scelta concettualmente corretta, che va però accompagnata da una considerazione. L'intelligenza artificiale è una tecnologia orizzontale, i cui casi d'uso si definiscono all'interno dei singoli settori produttivi. Riteniamo quindi che i percorsi vadano sviluppati anche in coerenza con le specificità delle diverse aree tecnologiche e con le applicazioni che l'IA vi può trovare, valorizzando la conoscenza dei fabbisogni delle imprese che è già patrimonio degli ITS verticali delle filiere produttive.